



*Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

**CONVENZIONE DI DEPOSITO AI SENSI DELL'ART. 44 COMMA 5 D.LGS 42/2004**

**TRA**

L'Archivio centrale dello Stato (di seguito denominato ACS), con sede in Roma, Piazzale degli Archivi, 27 - C.F. 80215390586, rappresentato dal Sovrintendente dott. Andrea De Pasquale in qualità di legale rappresentante, nominato con il D.p.c.m. 11 agosto 2021, registrato alla Corte dei Conti il 6 ottobre 2021 al n. 2615, e domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

**E**

FINTECNA spa (di seguito denominata Fintecna), con sede e domicilio fiscale in Roma, Via Alessandria, 220 – C.F. 05990230012, rappresentata dall'Amministratore delegato dott. Antonino Turicchi, nato a Viterbo il 13 marzo 1965, in qualità di rappresentante legale;

di seguito denominate le "Parti",

**PREMESSO CHE**

- l'archivio dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) è stato dichiarato di notevole interesse storico dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio in data 1 febbraio 1993;
- l'ACS, istituto del Ministero della Cultura dotato di autonomia speciale ai sensi del D.M. 5 settembre 2024 n. 270 recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*", competente, tra l'altro, nella tutela, fruizione e valorizzazione di archivi e documenti di enti pubblici di rilievo nazionale, conserva importanti nuclei archivistici prodotti dall'IRI, trasferiti a partire dal 1980 come da Convenzione tra ACS e l'IRI in data 19 dicembre 1980 e tra ACS e Fondazione IRI in data 28 febbraio 2003;
- con D.M. del 30 giugno 2008, reso ai sensi dell'art. 17, c. 3, del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, a Fintecna è stato attribuito, per curarne la conservazione, il patrimonio storico



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

### ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

e documentale della Fondazione IRI - soppressa in forza del disposto del c. 1 del citato art. 17 – succedendole nei rapporti giuridici attivi e passivi in essere alla data del 30 giugno 2008, ad eccezione dell'attivo circolante e delle immobilizzazioni finanziarie;

- Fintecna S.p.A., a seguito dello scioglimento della fondazione IRI è divenuta proprietaria degli archivi prodotti dall'IRI, ente pubblico economico di rilievo nazionale, e ha manifestato la volontà di valorizzare le fonti già inventariate;

- Fintecna S.p.A., anche allo scopo di concentrare in un unico istituto archivistico di conservazione i diversi nuclei documentali prodotti dall'IRI, ha stabilito di depositare gli archivi IRI presso l'ACS e che nell'anno 2009 Fintecna S.p.A. e ACS hanno concordato ed effettuato il trasferimento presso l'ACS degli archivi IRI detenuti da Fintecna S.p.A.;

- nell'anno 2012 Fintecna S.p.A e ACS hanno sottoscritto, ai sensi dell'art. 44, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, una convenzione per il deposito degli archivi IRI, già conservati presso l'ACS alla data del 31 dicembre 2011, i cui estremi cronologici comprendono il periodo 1933-2000 e la cui consistenza, come risultava dalle descrizioni archivistiche memorizzate nel sistema informativo IRI alla medesima data, risultava essere di 27.555 tra buste e registri, 38 pellicole, 1.178 videocassette, 113 audiocassette, 15 floppy, 220 CD Rom, 180 ml di pubblicazioni (art. 2 della Convenzione);

- la Convenzione è stata più volte rinnovata, da ultimo in data 10 gennaio 2022, per un ulteriore periodo di tre anni;

- in vista della prossima scadenza del 1° gennaio 2025, ACS e Fintecna S.p.A. ritengono opportuno rinnovare detta convenzione di deposito presso l'ACS degli archivi IRI e aspetti connessi;

- l'art. 44 comma 5 del D.Lgs 24 gennaio 2004 n. 42 prevede che le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati siano a carico degli enti depositanti;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Premessa**



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

### ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 - Oggetto**

L'ACS e Fintecna S.p.A. formalizzano con il presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, il deposito degli archivi IRI già indicati nelle premesse. Fintecna S.p.A. potrà inoltre trasferire all'ACS a titolo di deposito l'ulteriore documentazione prodotta dall'IRI eventualmente conservata nei propri archivi.

#### **Art. 3 – Impegni dell'ACS**

L'ACS si impegna a custodire e conservare gli archivi prodotti dall'IRI e a rendere consultabile sul proprio sito web i contenuti delle banche dati IRI, già trasferiti da Fintecna S.p.A., e a valorizzarli anche mediante l'organizzazione di iniziative ed eventi di studio.

#### **Art. 4 – Impegni di Fintecna**

Fintecna S.p.A. si impegna a corrispondere ad ACS, per un periodo di tre anni, € 22.000,00 (ventiduemila/00) annui, quale contributo per la manutenzione del sistema informativo e per gli oneri relativi alla custodia e alla conservazione degli archivi prodotti dall'IRI, ai sensi dell'art. 44 comma 5 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'importo indicato, non soggetto ad IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972, dovrà essere versato con bonifico bancario sul c/c intestato all'Archivio centrale dello Stato, P.le degli Archivi, 27 – 00144 – Roma - acceso presso la Banca Popolare di Sondrio - sede centrale di Roma Viale Cesare Pavese, 336 – **IBAN: IT50K0569603211000025000X75.**

Fintecna S.p.A. si farà carico degli oneri per l'ordinamento e l'inventariazione della eventuale documentazione da trasferire, di cui all'art. 2 della presente convenzione, nonché per l'implementazione del sistema informativo.

#### **Art. 5 – Proprietà**

Gli atti custoditi restano di proprietà di Fintecna S.p.A., che potrà chiedere la revoca del deposito in qualsiasi momento, garantendo l'osservanza degli obblighi posti a carico degli enti pubblici dalla normativa vigente, in particolare dagli artt. 13 c. 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 40, 41 c. 4, 48, 63, 64, 65, 66, 67 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

### ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

#### **Art. 6 – Estrazione di documenti**

Per lo svolgimento di proprie attività amministrative, Fintecna S.p.A. ha il diritto di chiedere la temporanea estrazione di documenti appartenenti agli archivi IRI depositati, assumendone i connessi oneri economici. La documentazione potrà essere trattenuta fino a un massimo di sessanta giorni dalla consegna, salvo maggiori termini per motivate esigenze. La temporanea estrazione dall'archivio depositato di documenti per mostre o prestiti ad altri Archivi di Stato o istituti culturali potrà avvenire soltanto previa autorizzazione del proprietario.

#### **Art. 7 – Modalità di consultazione e accessibilità all'archivio**

Gli atti verranno custoditi presso l'Archivio centrale dello Stato, che si impegna a curarne la conservazione e ad assicurarne la pubblica fruizione in base alla Carta dei servizi e al Regolamento della sala di studio in vigore. La consultabilità dei documenti custoditi presso l'Archivio centrale dello Stato è regolata dalle norme di cui agli artt. 122-127 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

#### **Art. 8 – Riservatezza**

Le parti si impegnano a garantire reciprocamente il rispetto del segreto d'ufficio, il dovere della riservatezza su tutte le informazioni ricevute dall'altra parte, a non divulgarle a terzi, se non dietro esplicita autorizzazione scritta, e ad utilizzarle esclusivamente nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 9 – Durata**

La presente Convenzione di durata triennale (3 anni) a decorrere dal 1 gennaio 2025 e potrà essere rinnovata, per lo stesso periodo, previa intesa e apposito atto scritto tra le Parti.

#### **Art. 10 - Codice Etico**

Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare e a far rispettare il Codice etico di Fintecna, parte del suo "Modello organizzativo", adottato in attuazione del D.lgs. 231/2001, entrambi consultabili alla pagina [https://www.cdp.it/sitointernet/it/fintecna\\_etica.page](https://www.cdp.it/sitointernet/it/fintecna_etica.page) e il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo consultabile sul sito istituzionale. Conseguentemente, eventuali comportamenti non in linea con il suddetto Codice Etico e con il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali tali



## *Ministero della cultura*

DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT

### ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

da comportare il rischio di sanzioni a carico di Fintecna o a carico dell'ACS, legittimano le parti a risolvere la presente Convenzione, nonché a richiedere il risarcimento di eventuali danni che da tali comportamenti dovessero derivare.

#### **Art. 11 – Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le parti indicano il Foro di Roma quale Foro competente per qualunque controversia.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto degli adempimenti stabiliti dal Regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come novellato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

#### **Art. 13 – Registrazione**

La registrazione verrà effettuata, in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Tutte le relative spese, comprese il bollo, sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene sottoscritto interamente a mezzo firma digitale, ai sensi dell'art. 15, co. 2-bis della l. 241/1990 (e ss.mm.ii.), e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 (e ss.mm.ii.).

Roma, lì

Fintecna Spa  
L'Amministratore delegato  
Dott. Antonino Turicchi

Archivio centrale dello Stato  
Il Direttore generale delegato  
Dott. Andrea De Pasquale